

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1.

**Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il testo di cui all'articolo 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è così sostituito:

«e) la Giunta regionale può concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresì l'acquisto, il mantenimento e l'impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale"».

#### Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dall'1 gennaio 1989, salvo la definizione dei procedimenti in corso e gli oneri conseguenti relativi all'attività e ai servizi svolti fino al 31 dicembre 1988.

#### Art. 3

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 11586 «Interventi per lo sviluppo e il miglioramento dell'allevamento equino (articolo 39, lettere e), f), legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)».

#### Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 1989

Bernini

#### Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 novembre 1988, n. 44/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 novembre 1988, dove ha acquisito il n. 421 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> in data 22 novembre 1988;
- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 dicembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Vittorio Tassinari, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 1988, n. 5058;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 dicembre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 gennaio 1989, n. 638/22416, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

#### Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.

*(Il testo aggiornato dell'art. 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).*